



COMUNE DI CENESELLI  
Provincia di Rovigo

## ORDINANZA SINDACALE

Numero 3 del 26 Febbraio 2020

Prot. n. 1161

**OGGETTO:** AGGIORNAMENTO MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL' EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

### *IL SINDACO*

vista la nota della Regione del Veneto prot. nr. 87953 del 24/02/2020, avente ad oggetto: Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza urgente e contingibile nr. 1 del 23/02/2020 del Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto recante "misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il DPCM 23/02/2020 laddove nell'allegato 1 venivano individuati i comuni interessati da misure urgenti di contenimento del contagio;

visto il D.P.C.M. in data 25/02/2020 con il quale sono state adottate ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

ritenuto di poter recepire le suddette disposizioni;

### **AGGIORNA**

la propria ordinanza contingibile ed urgente n.2 del 24/02/2020 prot. 1112, della quale si intende integralmente richiamata la premessa, come segue:

### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in epigrafe che qui si intendono richiamate per intero:

#### **LA CHIUSURA**

fino alle ore 24:00, del giorno 01/03/2020, delle sottoelencate strutture pubbliche:

- Scuola Primaria "E. De Amicis" in P.zza Marconi;
- Scuola dell'Infanzia "SS. Angeli Custodi", in via Roma;
- Biblioteca comunale, in P.zza Marconi;

#### **LA SOSPENSIONE**

fino alle ore 24:00, del giorno 01/03/2020,

- tutti gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, rientrando il comune di Ceneselli nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del DPCM 23 febbraio 2020, richiamato in premessa. Tali attività comunque non dovranno prevedere concentrazioni di persone;
- tutte le manifestazioni culturali e di intrattenimento da svolgersi in luogo pubblico e/o privato che comportino l'aggregazione di più persone;
- tutte le Celebrazioni pubbliche di Sante Messe (feriali e festive), incluse quelle del Mercoledì delle Ceneri, sacramenti, sacramentali, liturgie e via crucis, a eccezione dei funerali a cui si richiede la partecipazione ristretta ai soli familiari e tutti gli incontri di catechesi e ogni altra attività nei centri parrocchiali;

### **L'OTTEMPERANZA**

da parte dei soggetti gestori delle strutture pubbliche e private interessate delle prescrizioni impartite dei sotto elencati provvedimenti:

- comunicazione della Regione del Veneto prot. nr. 85409 del 22/02/2020;
- ordinanza urgente e contingibile nr. 1 del 23/02/2020 Ministro della Salute di intesa con il Presidente della Regione del Veneto ;
- nota della Regione del Veneto prot. nr. 87953 del 24/02/2020;
- D.P.C.M. in data 23/02/2020 con allegato 1;
- D.P.C.M. in data 25/02/2020.

### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio "on line" ai fini della generale conoscenza e l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.42 comma 1 D.Lgs. 33/2013. Dispone inoltre che venga trasmessa copia della presente a:

- Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Rovigo
- ULSS 5 Polesana
- Comando Stazione dei Carabinieri di Castelmassa
- Comando Polizia Locale Polesine Superiore.

### **INCARICA**

Le Forze dell'Ordine e chiunque spetti far rispettare la presente Ordinanza.

### **AVVERTE**

*Viene demandata agli organi di Polizia, la verifica e il rispetto delle prescrizioni imposte dal presente provvedimento. Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente atto è punito ai sensi dell' art. 650 del codice penale.*

*I trasgressori saranno puniti a termine di Legge. Ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, nr. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.*

Ceneselli li 26 febbraio 2020

Il Sindaco

Avv. Angela Gazzi  


